

COMUNE DI VOLTERRA

(Provincia di Pisa)

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO ANNO 2012

IL SINDACO

Visti gli articoli 1 e 3 della Legge 8 Marzo 1989, n. 95 modificato ed integrato con la Legge 30 Aprile 1999, n. 120;

Visto l'art. 9 della Legge 21 Dicembre 2005 n. 270;

Rilevato che la Commissione Elettorale Comunale deve provvedere alla formazione dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, istituito in applicazione del citato articolo 1 della Legge 95/1989 e successive modificazioni;

INVITA

Gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro e, non oltre il **MESE DI NOVEMBRE** p.v.

La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere elettori del Comune;
- b) Avere assolto agli obblighi scolastici;
- c) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T:U: delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 (1);

La richiesta di iscrizione deve essere presentata al Sindaco entro il 30 novembre 2011. I moduli per le domande sono disponibili presso l'ufficio elettorale oppure possono essere scaricati dal sito web del comune (<http://www.comune.volterra.pi.it>).

Volterra, lì 1 Ottobre 2011

IL SINDACO
Marco Buselli

(1) – Art. 38 D.P.R. n. 361 del 30 Marzo 1957:

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) omissi; b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; c) gli appartenenti a forze armate in servizio; d) i Medici provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i Medici condotti; e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 570 del 16 Maggio 1960, prevede gli stessi casi di incompatibilità.